

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-289	del 05/04/2018
Oggetto	Direzione laboratorio Multisito. Sede secondaria di Bologna. Affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto di trattamento acqua demineralizzata. CIG: ZEA21FD6F6	
Proposta	n. PDTD-2018-242	del 22/03/2018
Struttura adottante	Direzione Laboratorio Multisito	
Dirigente adottante	Rossi Leonella	
Struttura proponente	Sede Secondaria Lm Bologna	
Dirigente proponente	Dott.ssa Bucci Sabattini Maria Antonietta	
Responsabile del procedimento	Bucci Sabattini Maria Antonietta	

Questo giorno 05 (cinque) aprile 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, la Responsabile , Dott.ssa Rossi Leonella, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione laboratorio Multisito. Sede secondaria di Bologna. Affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto di trattamento acqua demineralizzata.

CIG: ZEA21FD6F6

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 127 del 22/12/2017 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020, del Piano Investimenti 2018-2020, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2018, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2018."
- la D.D.G. n. 128 del 22/12/2017 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2018."

VISTO:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Codice dei contratti pubblici";
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del Codice, "Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria" approvate dall'ANAC con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016;
- il vigente Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;
- il Regolamento in materia di approvvigionamento, come modificato con delibera del Direttore Generale n. 80 del 20.07.2017;

PREMESSO:

- Che si rende necessario procedere all'affidamento di un contratto per la manutenzione annuale dell'impianto di trattamento acqua demineralizzata in uso presso il laboratorio della sede secondaria di Bologna;
- che la responsabile del laboratorio Multisito Sede secondaria di Bologna, Dr.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta, ha svolto l'attività istruttoria volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare il fabbisogno sopra descritto ed ha stimato il valore complessivo del servizio in euro 10.940 IVA esclusa;
- che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento in materia di approvvigionamento recante "Determine a contrarre" *"Per gli affidamenti di valore inferiore a 40.000 euro, i dirigenti competenti adottano un'unica determinazione contenente l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale e speciale, ove richiesti"*;
- che al fine di individuare gli operatori economici interessati e idonei alla procedura di selezione ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, si è proceduto alla pubblicazione di apposito avviso sul sito web di Arpae per il periodo 06/12 – 21/12/2017;

- che entro il termine del 21/12/2017 hanno manifestato interesse ad essere invitate alla procedura di selezione le ditte Culligan Italiana Spa di Cadriano di Granarolo (BO) e Bioh Filtrazione Srl di Cinisello Balsamo (MI);
- che in data 23/01/2018 è stata presentata RDA n. 4 per l'attivazione della procedura di selezione da parte della responsabile del laboratorio sede secondaria di Bologna dove viene, tra l'altro, individuato il RUP nella persona della Dr.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta;

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 né della centrale di committenza regionale Agenzia Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto forniture analoghe a quelle di interesse;
- che il RUP, come sopra individuato, ha provveduto a definire gli atti di gara, che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali, come di seguito riportati:
 - All. A) Disciplinare Tecnico
 - All. B) Capitolato speciale
- che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta più bassa;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI, e non sono conseguentemente previsti oneri per la sicurezza per il rischio da interferenze;
- che l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 34 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO :

- che su richiesta della Direzione laboratorio Multisito sede secondaria di Bologna, è stata pertanto attivata la procedura di selezione per l'affidamento del servizio di cui trattasi, con invio di lettera di invito a presentare offerta prot. 2652 del 02/02/2018 alle ditte:
 - Culligan Italiana Spa
 - Bioh Filtrazione Srl
- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) n. ZEA21FD6F richiesto tramite il sistema SIMOG gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
- che entro il termine indicato nella lettera di invito, 20/02/2018, è pervenuta all'indirizzo PEC della Sezione Arpae di Bologna, la sola offerta della ditta Bioh Filtrazione Srl;
- che il RUP ha proceduto alla verifica dei documenti e dell'offerta da parte della ditta Bioh Filtrazione Srl, con le risultanze riportate nel verbale redatto alla presenza di due testimoni in data 16/03/2018, da cui si evince:
 - 1) che l'offerta della ditta Bioh Filtrazione Srl è di complessivi euro 10.283,60, oltre IVA di legge;

- 2) che l'offerta non contempla altri costi aggiuntivi e che viene dallo stesso RUP ritenuta congrua;
 - 3) che la Ditta Bioh ha manifestato l'intenzione di procedere, eventualmente, al subappalto di opere di manutenzione o correttive straordinarie, nei limiti consentiti dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016
- che al fine di procedere all'affidamento definitivo in data 21/03/2018 con prot. 6846 la Ditta Bioh Filtrazione Srl è stata invitata a presentare, entro 5 giorni dal ricevimento, la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché tutte le informazioni necessarie al fine dell'autorizzazione al subappalto;

PRESO ATTO:

- che in data 22/03/2018, acquisita agli atti al prot. 6981, la ditta ha prodotto la documentazione richiesta, dichiarando che non intende fare ricorso al subappalto;
- che si è proceduto ad acquisire Durc on line della ditta BIOH FILTRAZIONE SRL risultato regolare;
- che si è altresì proceduto alla verifica della dichiarazione sostitutiva presentata dalla Ditta BIOH FILTRAZIONE SRL, sul sito ANAC e al registro delle Imprese, senza riscontrare annotazioni o procedure concorsuali pregresse o in corso a carico della ditta stessa;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016, del servizio di manutenzione dell'impianto di trattamento acqua demineralizzata a servizio del laboratorio - CIG ZEA21FD6F6 - alla ditta BIOH FILTRAZIONE SRA con sede a Cinisello Balsamo (MI) Via Telemaco Signorini n. 13, Codice fiscale e Partita Iva: 09505370966 - per l'importo complessivo di Euro 10.283,60, oltre IVA di legge;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa di cui alla D.D.G. 127 del 22/12/2017;

SU PROPOSTA:

- della Dr.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento in materia di approvvigionamento, con le funzioni e i compiti di cui all'art. 31 del d. lgs. 50/2016 è la Dr.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta;
- del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico Dr. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi in premessa esposti e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016, il servizio di manutenzione dell'impianto di trattamento acqua demineralizzata a servizio del laboratorio - CIG ZEA21FD6F6 - alla ditta BIOH FILTRAZIONE SRA con sede a Cinisello Balsamo (MI) Via Telemaco Signorini n. 13, Codice fiscale e Partita Iva: 09505370966 - per l'importo complessivo di Euro 10.283,60, oltre IVA di legge;
2. di dare atto che il servizio viene affidato alle condizioni tecniche e contrattuali di cui alla documentazione di gara Capitolato speciale e Disciplinare tecnico, allegati A), B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
3. di procedere al perfezionamento del contratto mediante corrispondenza commerciale, con modalità elettronica;
4. di dare atto che il costo relativo al presente atto, pari a euro 12.545,99 (IVA inclusa), avente natura di "Manutenzione attrezzature", è compreso nel bilancio preventivo annuale 2018 e pluriennale 2018-20 e sul budget 2018 per l'importo di euro 8.3640 e sul budget 2019 per l'importo di euro 4.181,99, sotto il centro di responsabilità: DIRTE/DLMBO;
5. di dare atto che entro 30 giorni dal presente affidamento si procederà alla pubblicazione sul sito web di Arpae degli esiti della procedura;
6. di dare atto infine che, ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 50/2016, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente, alla sezione "Amministrazione trasparente".

La Responsabile

della Direzione Unica del Laboratorio Multisito

Dr.ssa Leonella Rossi

	Capitolato speciale	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--

Articolo 1 - Oggetto della fornitura.

La prestazione principale è la manutenzione della centrale di produzione acqua demineralizzata della Sede Secondaria di Bologna del Laboratorio Multisito di Arpae.

Il servizio dovrà rispettare le caratteristiche tecniche minime come descritte nel disciplinare tecnico allegato al presente Capitolato.

Articolo 2 - Fonti normative

L'esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via gradata:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, nonché dall'Offerta tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - Modalità e termini di esecuzione

1. la durata del servizio di manutenzione della centrale di produzione acqua demineralizzata della Sede Secondaria di Bologna del Laboratorio Multisito di Arpae. è di anni uno a partire dalla data di affidamento con nota inviata a mezzo PEC firmata dal Responsabile della Direzione Unica dei Laboratori Multisito di Arpae, dr.ssa Leonella Rossi.
2. Per l'esecuzione del servizio il Fornitore si obbliga a rispettare le modalità e i termini stabiliti nel Capitolato, o nell'offerta tecnica, qualora migliorativa.
3. Il costo del servizio si intende comprensivo di ogni onere e spesa inerenti le attività di manutenzione per il mantenimento in efficienza lo strumento, come stabilite nel disciplinare tecnico. Ogni intervento di natura straordinaria, non compreso quindi nelle attività previste dal suddetto disciplinare tecnico, dovranno essere preventivamente quantificate al fine di ottenere specifica autorizzazione a procedere da parte dell'Ente.
4. Per lo svolgimento del servizio il fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpae, ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali il servizio dovrà essere svolto.
5. In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna dovrà emettere, con decorrenza 31 gennaio 2017, gli ordini **esclusivamente** in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercenter-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati,

	Capitolato speciale	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--

modalità di colloqui, regole tecniche ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio NoTI-ER. In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di intercent_ER all'indirizzo <http://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Articolo 4 - Prove di funzionalità e attestazione di regolare esecuzione

1. Arpae accerterà la conformità del servizio svolto a quanto previsto nel capitolato e relativi allegati ed effettuerà le prove di funzionalità dello strumento al termine di ogni intervento programmato di manutenzione;
2. In caso di esito negativo del suddetto accertamento il Fornitore dovrà eliminare i malfunzionamenti seduta stante, e comunque non oltre 3 giorni dall'accertamento di funzionalità.
3. L'accertamento di conformità non esonera il Fornitore dalle garanzie e responsabilità contrattuali e di legge.

Articolo 5 - Garanzia e manutenzione

1. Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione dovrà essere svolto da personale specializzato e addestrato per le attività a contratto.
2. Il pacchetto di assistenza deve prevedere tutti gli interventi indicati nell'allegato disciplinare tecnico
3. Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati presso Arpae, in orario concordato con il personale di laboratorio addetto.
4. Gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati secondo il calendario di programmazione indicato nel disciplinare tecnico.
5. Qualsiasi impedimento o ritardo nelle prestazioni sopraindicate dovrà essere motivato, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 9 - Penali.

Articolo 6 - Penali

1. In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, Arpae applicherà al Fornitore le penali di seguito previste.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio entro i termini stabiliti o il verificarsi di altro ritardo contrattuale, il Fornitore sarà obbligato a versare una penale dello 0,9 per mille dell'ammontare netto della fornitura per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Arpae contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Arpae, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Arpae potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.
5. Arpae potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo art. 14, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

	Capitolato speciale	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--

7. **La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.**

Articolo 7 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico e negli atti di gara di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di Arpae debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con Arpae stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di Arpae continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Arpae e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di Arpae nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

	Capitolato speciale	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--

Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
 - b) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
 - c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura nei luoghi indicati da Arpae.

Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Articolo 10 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili

	Capitolato speciale	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .
3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti

Le fatture, dovranno essere emesse al positivo espletamento della fornitura.

Le fatture dei fornitori devono essere intestate e recapitate a Arpae Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - CAP 40139 - BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89.

Le fatture devono pertanto riportare:

- numero e data fattura
- nata di emissione
- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- oggetto della fornitura
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- scadenza della fattura
- codice identificativo di gara (CIG.....)
- qualsiasi altra informazione necessaria.

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae **UFFRF4**, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it).

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di accettazione della fornitura, quale individuata al precedente articolo 6 o – se successiva – entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

	Capitolato speciale	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--

Per i fini di cui all'art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, Arpae procederà alle verifiche previste dal D.M. n.40/2008.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Articolo 13 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 14 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 15 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso Arpae può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 6;
 - b) esito negativo del secondo collaudo o esito negativo dei collaudi successivi al secondo;
 - c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
 - d) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
 - e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";
 - f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - h) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - i) nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto d'integrità
3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 16 - Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o via PEC.
2. L'Agenzia ha altresì diritto di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012,

	Capitolato speciale	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--

3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Arpae.
5. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Articolo 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di Arpae e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di Arpae e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne Arpae, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad Arpae, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per Arpae e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 18 - Subappalto

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

	Capitolato speciale	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--

2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di Arpae, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad Arpae o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da Arpae. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Arpae una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpae, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Arpae medesima.
3. Arpae si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad Arpae la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di Arpae, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 21 - Responsabile della Fornitura

1. Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

Articolo 22 - Responsabile del procedimento

1. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, la dr.ssa Maria Antonietta Bucci Sabattini.

Articolo 23 - Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna

	Capitolato speciale	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--

2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Articolo 24 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 25 - Codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna", approvato con DDG n. 5 del 31/1/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali www.Arpae.emr.it).
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Articolo 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto relativo alla presente viene perfezionato nella forma della corrispondenza commerciale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad Arpae per legge.

DISCIPLINARE TECNICO

Oggetto: MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA A SERVIZIO DEL LABORATORIO MULTISITO DI ARPAE - SEDE SECONDARIA DI BOLOGNA.

L'attività richiesta, con un contratto della durata di un anno, è quella di fornire il servizio di manutenzione dell'impianto di trattamento acqua, prodotto ed installato dalla Ditta Culligan S.p.A. nella Sede Secondaria di Bologna del Laboratorio Multisito di Arpae sita in Via Francesco Rocchi, 19 - Bologna.

L'impianto di trattamento acqua, oggetto della fornitura comprende:

N° 1 Dissalatore;

N° 1 Pompa dosatrice PULSAR 0.9 L/ora;

N° 1 Addolcitore 14 Ⓢ c/valvola HE;

N° 1 Conducimetro;

N° 2 Demineralizzatori a colonna MB 09 – RESINA NUCLEAR GRADE (Produttore Ditta Culligan SpA).

Modalità operative

Si richiede manutenzione con formula "Full-Risk", al fine della produzione di acqua demineralizzata, che dovrà comprendere:

- N° 12 (dodici) visite con cadenza mensile di Tecnici specializzati nella manutenzione dell'impianto di trattamento acque.
- Esecuzione di analisi chimiche e la verifica dei dati di funzionamento da consegnarsi al Responsabile della manutenzione e in copia al Responsabile della Sede Secondaria di Bologna del Laboratorio Multisito di Arpae.
- Sostituzione almeno mensile delle cartucce filtranti installate a monte del dissalatore.

- Fornitura di prodotti chimici e del sale marino batteriostatico essiccato comprensiva di trasporto, carico e scarico della merce e delle eventuali spese di facchinaggio necessarie.
 - Fornitura di 12 (dodici) ricambi completi di resina tipo “Nuclear Grade”.
 - Rabbocco mensile delle soluzioni dei prodotti chimici nei serbatoi e nel contenitore del sale.
 - Gestione dell’impianto in modo che l’acqua demineralizzata prodotta presenti:
 - conducibilità con un valore < a 0.2 $\mu\text{S}/\text{cm}$
 - Carica Batterica Totale a 22°C che sia ≤ 100 UFC/ml, mentre per l’acqua osmotizzata:
 - conducibilità con un valore per < 25 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- si precisa altresì che i valori della conducibilità sono da rilevarsi negli strumenti presenti in Centrale.

Il servizio deve essere comprensivo, per le dodici visite annuali, di manodopera, di spese di viaggio, delle parti di ricambio, di cartucce filtranti, di prodotti chimici, sale in grani batteriostatico (almeno 65 sacchi l’anno) e della fornitura delle Resine Nuclear Grade (numero 12 cambi da 56 litri cadauno).

Il Programma di manutenzione deve essere svolto in modo da garantire il controllo di tutto l’impianto di dosaggio, di addolcimento e di dissalazione.

In particolare nell’ “Impianto di dosaggio” sono richieste le seguenti operazioni tecniche:

- Verifica del buon funzionamento della pompa dosatrice:
 1. Misurazione del quantitativo di prodotto iniettato;
 2. Misurazione del residuo del prodotto iniettato con apposito test;
 3. Ripristino della soluzione chimica da iniettare.

- Smontaggio e revisione:
 1. Controllo dell’efficienza delle tenute poste nelle valvole di mandata e aspirazione;
 2. eventuale loro sostituzione;
 3. smontaggio e pulizia del punto di iniezione;

Pulizia generale dell’impianto.

In particolare nell’ “Impianto di Addolcimento” sono richieste le seguenti operazioni tecniche:

- Verifica del buon funzionamento dell'Addolcitore:
 - Misurazione della durezza totale dell'acqua di alimentazione;
 - Misurazione della durezza totale dopo l'Addolcitore;
 - Rilevazione dei m³ erogati sul contatore dell'acqua verificando, che i consumi, in rapporto all'ultima visita effettuata, siano consoni all'utenza.

- Verifica dei cicli di rigenerazione:
 1. Controllo manuale della sequenza delle fasi di lavaggio;
 2. Verifica della pressione di rete (bar) sul manometro a monte dell'Addolcitore;
 3. Effettuazione, se necessario, di regolazioni della pressione.

- Smontaggio e revisione valvole e pilota idraulico (da effettuarsi in funzione delle necessità nell'arco delle visite programmate annuali):
 1. Sostituzione della cartuccia filtrante posta in ingresso all'Addolcitore;
 2. Smontaggio delle valvole idrauliche e sostituzione del materiale soggetto ad usura;
 3. Smontaggio del pilota idraulico e sostituzione delle parti usurate.

- Verifica della linea di salamoia:
 1. Smontaggio e pulizia della valvola di salamoia dalle incrostazioni di sale utilizzando, ove possibile, acqua calda;
 2. Controllo della perfetta chiusura della valvola di salamoia regolando il galleggiante.

- Verifica della linea delle resine:
 1. Apertura del passo mano/uomo superiore del contenitore delle resine e controllo visivo del loro livello; se necessario, effettuare un reintegro.

- Pulizia generale dell'impianto.

In particolare nell' "Impianto di dissalazione" sono richieste le seguenti operazioni tecniche:

- Verifica del buon funzionamento:
 1. Analisi chimico fisica dell'acqua di alimentazione;
 2. Misura della salinità totale dell'acqua dissalata;
 3. Verifica delle portate di rigetto e prodotto.

- Verifica regolazioni:
 4. Verifica delle pressioni di alimento lavoro dissalatore e $\rightarrow P$;
 5. Verifica e regolazione della portata di rigetto;
 6. Controllo del rapporto di recupero (R.R.) effettuato secondo il seguente calcolo: $(\text{portata prodotto} / \text{portata alimento}) \times 100 = \text{R.R.}$;

- Smontaggio e revisione:
 7. Sostituire le cartucce filtranti poste in ingresso all'osmosi;
 8. Smontare la valvola idraulica sull'alimento osmosi e sostituire le parti usurate;
 9. Controllo funzionalità allarmi (pressostati di sicurezza, temperatura).

- Pulizia generale dell'impianto.

- **Si richiede di essere avvisati, almeno il giorno prima, dell'esecuzione di ogni intervento di manutenzione che verrà eseguito.**

- **Si richiede di ricevere i risultati (report) degli interventi mensili eseguiti, via e-mail, ai seguenti indirizzi:**

1. mbucci@arpae.it - per dr.ssa Maria Antonietta Bucci Sabbatini – Responsabile della Sede Secondaria di Bologna del Laboratorio Multisito di Arpae;
2. whorn@arpae.it - per dr. Wolfango Horn – Responsabile della Sicurezza – Qualità per la Sede provinciale di Bologna;
3. gverucchi@arpae.it per dr. Gino Verucchi, Unità Sportello Accettazione e Refertazione Campioni del Laboratorio Integrato per la Sede Secondaria di Bologna;

- **Si richiede anche la disponibilità di un numero di telefono, per un confronto tecnico o per emergenze, per le problematiche che dovessero emergere, sulla qualità dell'acqua erogata, fra una visita di manutenzione e la successiva.**

N. Proposta: PDTD-2018-242 del 22/03/2018

Centro di Responsabilità: Direzione Laboratorio Multisito

**OGGETTO: Direzione laboratorio Multisito. Sede secondaria di Bologna.
Affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto di
trattamento acqua demineralizzata. CIG: ZEA21FD6F6**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 30/03/2018

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
